

**Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)**

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA  
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997**

**Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con  
finalità socio-assistenziali.**

1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'[articolo 12](#) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.
3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell'assetto del personale dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.